



Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95

“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA, AD
INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI ”

*Sintesi politica
ed emendamenti da presentare*

Roma, 14 luglio 2012

Le ragioni a favore di un taglio lineare al Fondo Sanitario Nazionale

La metodologia di ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale prevista dalla L. 662-1996 si fonda sulla quota capitaria. Ne consegue che ciascuna Regione riceve, per ogni abitante, un finanziamento pro capite pressoché analogo, che risente solamente di alcuni correttivi per tenere conto di eventuali fattori esogeni, in particolare la distribuzione della popolazione per classi di età.

A consuntivo, sulla base del modello pattizio condiviso con lo Stato, ogni Regione risponde autonomamente dei risultati delle proprie gestioni:

- le Regioni che hanno un grado di efficienza superiore a quello medio chiudono in positivo i conti della sanità e possono utilizzare i surplus ottenuti per finanziare servizi extraLEA aggiuntivi;
- le Regioni che hanno un grado di efficienza inferiore a quello medio assicurano l'equilibrio dei conti attraverso il reperimento di risorse aggiuntive, ricavate dal bilancio regionale "extrasanitario" o reperite attraverso l'utilizzo della leva fiscale regionale.

Le condizioni di partenza, quindi, sono uguali per tutti. A consuntivo, ciascuno risponde autonomamente dei propri risultati.

In tale contesto, la **proposta di alcune Regioni del Centro Nord** di applicare, in sede di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, i **tagli di cui al DL 95-12 in misura differenziata a seconda del grado di inefficienza della singola Regione** si configura come **iniqua e poco razionale**, in quanto determinerebbe una correzione non lineare della quota sanitaria (e quindi **condizioni non uguali di partenza!**). Aderendo a tale proposta, le Regioni meno efficienti, in particolare quelle sottoposte a Piano di Rientro, dovrebbero farsi carico in misura quasi integrale del peso della manovra, privandosi quindi dei margini di economia di spesa necessari per uscire dai Piani di Rientro. Si realizzerebbe una situazione paradossale, in base alla quale tali regioni sarebbero condannate a stabilizzare in modo permanente le maggiorazioni alle aliquote IRAP e addizionale IRPEF per assicurare il finanziamento dei LEA, mentre le Regioni più "virtuose", sgravate dal peso della manovra, potrebbero continuare a permettersi il finanziamento di extraLEA aggiuntivi senza applicare aumenti all'imposizione fiscale regionale.

È quindi necessario che venga **confermata l'attuazione formulazione dell'art. 15, comma 22 del DL 95-2012**, in base alla quale i **tagli previsti dal provvedimento**



vengano ripartiti sulla base della quota capitaria, e che tale impostazione venga, successivamente, consolidata in sede di intesa tra le Regioni sul riparto del fondo.



La dimensione complessiva della manovra

Il DL 95-2012 *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”* determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica quantificabile in:

4 miliardi di euro per il 2012,

10,5 miliardi di euro per il 2013

e **11 miliardi di euro** dal 2014.

In realtà, gli **effetti finanziari** derivanti dall'introduzione del presente provvedimento potrebbero essere **notevolmente superiori**, in quanto alcune delle misure introdotte dal DL (in particolare quelle relative alla riduzione delle piante organiche delle Amministrazioni Pubbliche e quelle relative alle società a partecipazione pubblica) recano effetti finanziari che **non** sono stati quantificati nella relazione tecnica al provvedimento.

Gli effetti finanziari per le Regioni a statuto Ordinario (RSO)

Il contributo posto a carico delle RSO è pari a 1.600 milioni di euro per il 2012, 2.800 milioni di euro per il 2013 e 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il **concorso regionale al risanamento della finanza pubblica**, incentrato unicamente sul versante della spesa, **risulta sovradimensionato rispetto a quello degli altri comparti**. Infatti, a fronte di una spesa regionale pari al 20,3% del complesso della spesa delle Amministrazioni Pubbliche (al netto degli interessi passivi), **le Regioni si fanno carico di una quota che va dal 40% del 2012 al 27,3% nel 2014**.

		Milioni di euro		
Articolo	Contenuto	Totale RSO		
		2012	2013	2014
Art. 15	Riduzione Fondo sanitario nazionale	-900	-1.800	-2.000
Art. 16	Riduzione trasferimenti (e contestuale riduzione Patto Stabilità)	-700	-1.000	-1.000
Totale		-1.600	-2.800	-3.000
Incidenza tagli Regioni su totale tagli		40,0%	26,7%	27,3%

I **tagli** introdotti dal DL 95-2012 risultano **insostenibili** perché sono **aggiuntivi** rispetto a quelli introdotti con le precedenti manovre di finanza pubblica.

Complessivamente, i provvedimenti adottati nel corso del triennio 2010-2012 (in particolare il DL 78-2010, il DL 98-2011, il DL 138-2011, la L 183-2011, il DL 201-2011 e il DL 95-2012) determinano **tagli per il totale delle RSO per 6.100 milioni di euro nel 2012, 9.800 milioni di euro nel 2013 e 12.500 milioni di euro nel 2014.**

Tagli cumulati alle RSO (DL 78-2010, DL 98-2011, DL 138-2011, DL 95-2012)

Milioni di euro

Contenuto	Totale RSO		
	2012	2013	2014
Riduzione Fondo sanitario nazionale	-900	-4.300	-7.000
Riduzione trasferimenti DL 78-2010	-4.500	-4.500	-4.500
Riduzione trasferimenti DL 95-2012	-700	-1.000	-1.000
Totale tagli	-6.100	-9.800	-12.500

Per la Regione Lazio, i **tagli sono quantificati in 634 milioni di euro per il 2012, 986 milioni di euro per il 2013 e 1.239 milioni di euro a decorrere dal 2014.** I tagli tuttavia potrebbero presentare una **dimensione quantitativa maggiore**, in quanto l'art. 16, comma 2 del provvedimento prevede che la ripartizione dei nuovi tagli ai trasferimenti erariali alle Regioni consideri anche **parametri diversi** rispetto a quello della quota di accesso ai trasferimenti oggetto di taglio.

In base alle disposizioni introdotte dal presente provvedimento, i trasferimenti erariali alle Regioni che dal 2013 sopravvivono ai tagli sono pari a **200 milioni di euro.**

Considerato che nel 2010, prima dell'entrata in vigore del DL 78-2010, i trasferimenti erariali alle RSO erano pari a 5.700 milioni di euro, è stato tagliato il **96,5%** dei trasferimenti statali.

Con riferimento alla spesa sanitaria, i nuovi tagli mortificano i sacrifici posti in essere dalle Regioni per il riequilibrio dei conti. Secondo i recenti dati pubblicati dalla Corte dei Conti ("Rapporto sul Coordinamento della Finanza Pubblica"), nel 2011 la **spesa sanitaria nazionale è diminuita dello 0,6%.** Tale performance ha



permesso di riallineare, a livello nazionale, il rapporto tra spesa sanitaria e Prodotto Interno Lordo al 7,1%, indice comparabile a quello dei principali Paesi UE.

In tale contesto, le nuove misure volte alla riduzione del Fondo Sanitario Nazionale rischiano di minare la sostenibilità del sistema, con ricadute negative per i conti regionali, per la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e per l'indotto occupazionale legato alla filiera del settore.

Criticità puntuali e proposte emendative

Principali criticità e proposte emendative connesse alla concreta applicazione delle misure di contenimento della spesa per beni e servizi in ambito sanitario – Art. 15

Si evidenzia la necessità di procedere ad una serie di interventi emendativi finalizzati ad assicurare certezza e piena efficacia alle misure di contenimento della spesa per beni e servizi in ambito sanitario di cui **all'art.15 del DL 95/2012**, anche con l'obiettivo di evitare la proliferazione del contenzioso legato all'applicazione di tali misure.

In particolare si propongono emendamenti volti a:

- | | | |
|--------------|---|--|
| Em. 1 | { | <ul style="list-style-type: none">• Inserire una clausola di salvaguardia per il mancato raggiungimento dell'obiettivo determinato dal contenzioso;• limitare l'ambito della riduzione del 5% per l'acquisto dei beni e servizi ai corrispettivi e non ai volumi delle prestazioni erogate (altrimenti il DL non sarebbe ad <i>"invarianza dei servizi ai cittadini"</i>, in caso contrario sarebbe a rischio l'erogazione di servizi e prestazioni essenziali per la salute dei cittadini; basti pensare, a tal proposito, la riduzione dei volumi relativi ai servizi di ristorazione o a quelle dei peacemaker; a questo proposito appare essenziale esplicitare le voci di costo interessate alla rinegoziazione; |
| Em. 2 | | <ul style="list-style-type: none">• disincentivare il contenzioso temerario avverso le gare ad evidenza pubblica, che pospone nel tempo i benefici, in termini di risparmio, connessi alle nuove procedure di acquisto centralizzato; |
| Em.3 | | <ul style="list-style-type: none">• con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera, rivedere il meccanismo di assunzione a carico delle Regioni di una quota pari al 50% dello "sfondamento" rispetto al tetto programmato, in modo tale da assicurare la partecipazione di tutte le Regioni che hanno superato il tetto (senza penalizzare le Regioni non in equilibrio economico complessivo); |
| Em. 4 | { | <ul style="list-style-type: none">• escludere il blocco immediato del conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'art. 15-septies del D.Lgs. 502/1992, dando alle Regioni il tempo di adeguarsi al parametro dei 3,7 posti letto per mille abitanti. Conseguentemente il blocco scatterà dal 30 novembre 2012 qualora la Regione non si adegui al parametro dei 3,7 posti letto per mille abitanti rinviando al 31 dicembre 2013 il raggiungimento del tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25% riferito ai ricoveri diurni;• escludere il personale con funzioni mediche nelle Regioni con il blocco del turnover dalla sospensione del conferimento e del rinnovo degli incarichi ex Art. 15-septies del D.Lgs. 502/1992 (previsto alla <i>lettera c)</i>, terzo periodo). |

E' opportuno, inoltre, valutare attentamente il potenziale impatto negativo in termini occupazionali del comma 14, il quale dispone **una ulteriore riduzione degli affidamenti a favore dei soggetti privati accreditati** (0,5% per 2012, 1% per 2013 e 2% per 2014) rispetto a quelle già effettuate dalla Regione Lazio nell'ambito del Piano di Rientro Sanitario (dal 2009 al 2012 – 9,5% per un totale di 125 milioni di euro).

Criticità connesse alla ripartizione dei tagli non sanitari

Em. 5

Va preliminarmente chiarito, rispetto alle previsioni dell'art. 16, quali trasferimenti il Governo intenda tagliare (TPL, edilizia sanitaria, FAS, compartecipazione accise carburanti).

Al fine di assicurare una corretta ripartizione di tale manovra a carico delle RSO, evitando così di esasperare in un contesto di finanza pubblica fortemente critico il tema della cosiddetta "virtuosità", si ravvisa la necessità di distribuire i tagli utilizzando come chiave di riparto la quota di accesso di ciascuna regione al complesso dei trasferimenti che già costituivano la base di calcolo del DL 78/2010.

Em. 6

Introdurre una clausola di salvaguardia con riferimento alle disposizioni contenute **all'art. 7 comma 12** (riduzione delle dotazioni di spesa dei Ministeri per il triennio 2013-2015) precisando che l'economie di spesa non possono essere conseguite attraverso una riduzione delle risorse trasferite agli enti territoriali.

Criticità connesse alla chiusura di società pubbliche - Art 4

Per le disposizioni di cui **all'art. 4 del DL 95/2012** si propongono **tre interventi normativi alternativi**, volti a:

Em. 7

- affidare a legge regionale, in luogo del previsto DPCM, la possibilità di identificare le società e gli enti da mantenere;

Em. 8

- ridurre le spese per società ed agenzie regionali secondo le modalità previste dell'art. 9 del decreto, mantenendo comunque sia le disposizioni in materia di composizione dei CDA;

Em. 9

- salvaguardare necessariamente i livelli occupazionali

Inoltre, si propone un ulteriore intervento finalizzato a:

Em. 10

- modificare la **legge Bersani**, prevedendo la possibilità per le Società "in house" di partecipare a bandi di gara pubblici, non limitando più la loro operatività al solo affidamento diretto.

Oltre alle disposizioni in materia di scioglimento o alienazione delle società che erogano per almeno il 90% servizi alle PA, di cui all'art. 4, si rilevano le lesioni all'autonomia organizzativa costituzionalmente riconosciuta alle Regioni per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 9, che impone una riduzione di almeno il 20% dei costi sostenuti dagli organismi, agenzie ed aziende pubbliche (come ad esempio le agenzie per il diritto allo studio – Laziodisu)

Criticità connesse ai tagli puntuali delle spese della PA

Em. 11

Si propone un intervento emendativo **all'art.5 comma 2 del DL 95/2012** finalizzato a salvaguardare dai tagli relativi all'acquisto e manutenzione delle autovetture i veicoli in uso presso la Protezione Civile e presso gli agenti di polizia giudiziaria (come per altro già previsto per i Vigili del Fuoco).



Criticità connesse al Personale

Nell'ipotesi di applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 2 in materia di riduzione delle dotazioni organiche anche alle Regioni, occorre salvaguardare l'autonomia organizzativa regionale, garantendo strumenti che permettano il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'Art. 16, comma 2.

Spesa per il personale <i>(Valori pro capite in euro)</i>	
Piemonte	48
Lombardia	23
Veneto	30
Liguria	34
Emilia Romagna	36
Toscana	42
Marche	47
Umbria	107
Lazio	42
Abruzzo	67
Molise	178
Campania	66
Basilicata	104
Puglia	43
Calabria	66
Totale RSO	44

Elaborazioni su dati COPAFF, anno 2010

Spesa per il personale regionale: la Regione Lazio ha una spesa pro capite inferiore a quella media delle RSO

Emendamenti al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*

Emendamento n. 1 – *“Contratti in essere di fornitura di beni e servizi”*

L'articolo 15, comma 13, lettera a) è così riformulato:

*“ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i corrispettivi previsti dai contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tale riduzione opera con riferimento ai contratti inerenti alle voci di conto economico indicate nell'allegato n. ** per tutta la durata dei contratti medesimi e, per la sola fornitura di dispositivi medici, fino al 31 dicembre 2012. L'appaltatore che non intende aderire a tale riduzione ha diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione appaltante. Il recesso avrà efficacia dopo 45 giorni dalla comunicazione scritta di recesso. In tal caso le aziende e gli enti suddetti sono legittimati, in urgenza, ad aderire ad un contratto in essere di un'altra azienda o ente del servizio sanitario nazionale che abbia validamente applicato le condizioni di cui sopra, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per la scelta di un nuovo fornitore.”*

All'articolo 15, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma 13 bis:

“13 bis. Qualora, per motivi non imputabili alla regione o alle aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale, quali l'insorgenza di contenzioso ad iniziativa delle ditte appaltatrici, non vengano raggiunti gli obiettivi di risparmio indicati all'articolo 15, comma 22, saranno attivate misure compensative a carico del bilancio dello Stato.”

Relazione

Il presente emendamento è finalizzato a:

- chiarire che la riduzione del 5% dei contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi opera sui corrispettivi previsti, e non sui volumi di prestazioni erogate. In caso contrario, tale disposizione non sarebbe in linea con la finalità complessiva del provvedimento, che è volto ad assicurare “l'invarianza dei servizi ai cittadini”;
- esplicitare in una apposita tavola da allegare al provvedimento le voci di conto economico interessate dalla rinegoziazione, anche al fine di evitare il contenzioso;
- prevedere che, nel caso di recesso dal contratto, le aziende e gli enti del SSN possano, nelle more della scelta di un nuovo contraente, approvvigionarsi aderendo in via di urgenza a contratto in essere di altre aziende;



- stabilire che, qualora le misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 15 non realizzino gli effetti finanziari attesi per motivi non imputabili alla regione o alle aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale, quali l'insorgenza di contenzioso ad iniziativa delle ditte appaltatrici, saranno attivate misure compensative a carico del bilancio dello Stato.

Emendamento n. 2 – “Disincentivazione del contenzioso avverso le gare ad evidenza pubblica”

All'art. 1 è aggiunto il seguente comma 27:

“ All’art. 26 (rubricato spese di giudizio) del Codice del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010 è aggiunto il seguente comma: 3. In relazione ai giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio e non superiore al 3% del valore posto a base d’asta, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione”.

Relazione

Attualmente, si riscontra una diffusa propensione al contenzioso da parte delle ditte concorrenti alle procedure di gara, sia in fase di pubblicazione dei bandi che in fase di aggiudicazione. Ciò è dovuto, principalmente, al fatto che soprattutto le ditte uscenti hanno un vantaggio economico nell’attivare un contenzioso sulle gare allungandone i tempi di aggiudicazione, mentre i rischi sono molto limitati visto che le sanzioni pecuniarie, in caso di sconfitta, sono minime rispetto al vantaggio derivante dalla prosecuzione della fornitura.

Tale circostanza fa sì che i benefici associati all’aggiudicazione di nuove gare, soprattutto nel caso di gare centralizzate, siano posposti nel tempo, alterando i piani di risparmio previsti.

Occorre quindi introdurre una norma che disincentivi il contenzioso di natura pretestuosa.

Si segnala, peraltro, che il 2° comma dell’art. 26 del citato D.Lgs. n. 104/2010 già prevede una norma analoga, limitando tuttavia l’importo della sanzione pecuniaria ad un massimo di cinque volte il valore del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo (che, com’è noto, in materia di appalti è attualmente pari a € 4.000,00): con riferimento a contratti d’appalto di valore “multimilionario” come quelli che interessano le gare centralizzate, evidentemente, la sanzione suddetta, anche considerata nel suo ammontare massimo, non pare svolgere la funzione di deterrente che si attendeva.

Si riporta ad esempio la gara centralizzata comunitaria per l’affidamento del servizio di lavanolo alle AA.SS della Regione Lazio. A causa dei ricorsi avverso la gara la stazione appaltante è stata costretta a posticipare l’avvio dei contratti di un periodo pari a circa 6 mesi con perdite in termini di risparmio pari a circa 3,4 milioni di euro.

Emendamento n. 3 – “Pay Back spesa farmaceutica ospedaliera”

L'articolo 15, comma 7 è così riformulato:

“A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa regionale, in proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni”.

Relazione

Il presente emendamento è finalizzato a rendere più razionale ed equo il meccanismo di compartecipazione delle regioni alla copertura dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale relativo alla spesa farmaceutica ospedaliera, prevedendo che la quota di copertura regionale risulta a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni. L'attuale formulazione del comma 7, al contrario, nel prevedere che la quota di copertura regionale è posta a carico delle sole regioni in disequilibrio economico complessivo penalizza ulteriormente le Regioni che stanno adottando misure per il rientro dal disavanzo sanitario.

Emendamento n. 4 – “Continuità dei servizi essenziali garantiti dal personale in organico ai sensi dell’articolo 15-septies del D.lgs. 502-1992”

All’articolo 15, comma 13, lettera c), il terzo periodo è così riformulato:

“In caso di mancato adeguamento entro il termine del 30 novembre 2012, le singole regioni sospendono il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, fermo restando che l’adeguamento al tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti, di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni, deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2013.”

Relazione

Il presente emendamento è finalizzato ad escludere il blocco immediato degli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 dando alle Regioni il tempo di adeguarsi al parametro dei 3,7 posti letto per 1.000 abitanti. Conseguentemente il blocco scatterà dal 30 novembre 2012, qualora la Regione non si adegui al parametro dei 3,7 posti letto per 1.000 abitanti, rinviando al 31 dicembre 2013 il raggiungimento del tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti, di cui il 25% riferito a ricoveri diurni.

Emendamento n. 5 – “Ripartizione dei tagli alle risorse erariali assegnate alle RSO”

L'articolo 16, comma 2 è così riformulato:

“2. Le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna regione sono determinate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione sulla base della quota di accesso di ciascuna Regione al complesso delle risorse prese a riferimento ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni sono rideterminati tenendo conto degli importi di cui al presente comma.”

Relazione

Il presente emendamento prevede che, qualora la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento non raggiunga un'intesa sulle modalità di ripartizione delle riduzioni di cui al presente comma, le stesse siano ripartite tra le Regioni utilizzando come chiave di riparto la quota di accesso di ciascuna Regione al complesso dei trasferimenti che già costituivano la base di calcolo delle riduzioni di cui al DL 78-2010.



Emendamento n. 6 – “Esclusione degli Enti territoriali dalle riduzioni delle dotazioni di spesa dei Ministeri di cui all’art. 7”

All’articolo 7, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma:

“15 bis. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 12 a 15 del presente articolo il fondo per le aree sottoutilizzate e, in ogni caso, tutte le risorse dovute, a qualsiasi titolo, a favore degli Enti territoriali”.

Relazione

Il presente emendamento introduce una clausola di salvaguardia con riferimento alle disposizioni contenute all’art. 7 comma 12 (riduzione delle dotazioni di spesa dei Ministeri per il triennio 2013 – 2015), precisando che l’economie di spesa non possono essere conseguite attraverso una riduzione delle risorse trasferite agli enti territoriali.

Emendamento n. 7 – “Salvaguardia delle Società istituite con apposita legge regionale”

All'articolo 4, il comma 3 è così riformulato:

“Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni istituite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con leggi regionali e già oggetto del riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie, in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.”

Relazione

Si richiede l'esenzione della Regione Lazio dall'applicazione dell'Art. 4, comma 3, in quanto illegittima in virtù dell'art. 117 della Costituzione nella parte in cui prevede che “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”; ciò tenuto conto del fatto che la Regione Lazio hanno istituito le proprie partecipate con specifiche leggi regionali e, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha proceduto al riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie individuando, attraverso specifiche leggi ed atti deliberativi (indicare quali) quelle partecipazioni ritenute strategiche per l'amministrazione regionale.

Emendamento n. 8 – “Applicazione anche per Società ed Agenzie Regionali delle disposizioni, di cui all’Art. 9 del Decreto, inerenti la riduzione delle spese”

Al comma 1 dell’Art. 4 dopo le parole: “*decreto legislativo n. 165 del 2001,*” sono aggiunte le parole: “*ad eccezione delle Regioni,*”.

All’Art. 9 vengono aggiunte le seguenti integrazioni:

1. al comma 1 le parole: “*riducendone in tal caso gli oneri finanziari*”, sono sostituite dalle seguenti: “*riducendo complessivamente gli oneri a carico del proprio bilancio*”.
2. dopo il comma 1 viene inserito il seguente comma 1bis:
“*1bis. Le Regioni concorrono all’obiettivo di finanza pubblica di cui al comma 1, nell’ambito della loro autonomia legislativa, anche con riferimento alle società di cui all’art. 4 comma 1 a cui si applicano le previsioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 4.*”
3. Al comma 4, dopo le parole: “*dal comma 1*”, sono aggiunte le seguenti: “*e 1bis*”, ed alle parole: “*sono soppressi*”, sono aggiunte le seguenti: “*ed alle Regioni si applica integralmente l’articolo 4*”.

Relazione

La proposta di emendamento intende diversificare la posizione delle Regioni, in quanto Organi Costituzionali con potestà legislativa, da quella degli altri enti, lasciando loro l’onere di comprimere le spese sostenute per gli organismi da loro dipendenti, incluse le società *in house strumentali* di cui all’art. 4, lasciando tuttavia l’autonomia di come raggiungere tali obiettivi di finanza pubblica. Con l’occasione si precisa che l’obiettivo di risparmio deve intendersi complessivo, con riferimento al bilancio di ciascun Ente e per quanto riguarda le Regioni tenendo conto dell’andamento delle spese del personale.



Emendamento n. 9 – “Salvaguardia dei livelli occupazionali delle società soggette a scioglimento o alienazione”

All'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:

“2 bis. Le Pubbliche Amministrazioni interessate procedono alle operazioni di cui al comma 1, assumendo tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle società soggette a scioglimento o alienazione.”.

Relazione

L'emendamento proposto è finalizzato a consentire alle amministrazioni interessate dalle procedure di scioglimento o alienazione di società partecipate di porre in essere misure a garanzia dei lavoratori in servizio a tempo indeterminato presso le dette società, non solo per evitare l'enorme impatto sociale che determinerebbe il licenziamento di migliaia di lavoratori, laddove si procedesse alla liquidazione delle società, ma anche per garantire la funzionalità delle stesse pubbliche amministrazioni. Infatti, nella maggioranza dei casi, le società interessate dal processo di riordino svolgono funzioni indispensabili per l'ordinario funzionamento delle amministrazioni di riferimento, producendo servizi difficilmente reperibili sul libero mercato. E' dunque evidente il pregiudizio all'operatività delle stesse amministrazioni, laddove si procedesse tout court alla liquidazione di siffatte società: le amministrazioni si troverebbero improvvisamente prive del personale e delle professionalità necessarie per il regolare svolgimento delle proprie funzioni e contestualmente impossibilitate a reclutare attraverso pubblici concorsi proprio personale per sopperire a tali mancanze.

Emendamento n. 10 – Modifiche al DL Monti.

1. All'Art. 4, comma 1, la lettera a) viene abrogata;
2. All'Art. 4, comma 2, il secondo periodo è abrogato e sostituito dal seguente: *"I servizi già prestati dalle società, in deroga all'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale".*

Relazione

L'emendamento viene proposto in subordine ai precedenti.

L'emendamento prevede l'abrogazione della lettera *a)* del comma 1 dell'Art. 4 che dispone lo scioglimento delle società in caso di mancata vendita delle quote azionarie; in questo modo si rimette, come era in precedenza, ogni decisione in merito all'ente di riferimento.

Di conseguenza per consentire la prosecuzione delle attività, si rende necessario modificare il comma 2 dell'Art. 4, il quale prevede la possibilità da parte di dette società di operare su libero mercato attraverso l'acquisizione di pubblici servizi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti. Questo comporta la necessità di derogare alle disposizioni dell'Art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Legge Bersani) che oggi inibisce alle società in questione la possibilità di partecipare a gare pubbliche.



Emendamento n. 11 – “Salvaguardia dai tagli relativi all’acquisto e manutenzione delle autovetture per i veicoli in uso presso la Protezione Civile”

All’articolo 5, comma 2, al secondo periodo, dopo le parole “Corpo nazionale dei vigili del fuoco” sono aggiunte le seguenti parole:

“, dalla Protezione Civile, dagli agenti di polizia giudiziaria”.

Relazione

Il presente emendamento è finalizzato a salvaguardare dai tagli relativi all’acquisto e manutenzione delle autovetture i veicoli in uso presso la Protezione Civile e presso gli agenti di polizia giudiziaria.